

CONVENZIONE TRA LA "FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE PIO – ONLUS" E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GLI AMICI DI SAN PIO" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI, SERVIZIO DI COMPAGNIA, SERVIZI PER LA CURA DELLA PERSONA, SERVIZIO LAVANDERIA, ORGANIZZAZIONE ATTIVITA LUDICHE E COLLABORAZIONE PER PARTECIPAZIONE A BANDI E PROGETTI REGIONALI E NAZIONALI TUTTO IN FAVORE DEI SOGGETTI DEGENTI PRESSO IL PRESIDIO EXTRA-OSPEDALIERO "GLI ANGELI DI PADRE PIO"

Con la presente convenzione, da valersi ad ogni effetto di legge tra:

- La "**FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE PIO – ONLUS**" (di seguito "**Fondazione**"), con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG) in Viale Cappuccini n. 77, C.F. e P.IVA: 03228300715, in persona del Direttore Generale **Giovanni Di Pilla** nato a Isernia il 02/11/1950;
- L'**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GLI AMICI DI SAN PIO"** (di seguito "**Associazione**") iscritta nel Registro Reg. APS al nr.377/Fg in data 11/11/21 e al R.U.N.T.S. con n.779 in data 20/07/22, avente C.F.92070960718 e P.IVA 04453630719 con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG), in via Strada Vicinale della Difesa n. 34 in persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore Sig. **Serafino Graziano Leuzzi** nato a Francavilla Fontana il 11/06/1978;

normativa

Quadro normativo di riferimento:

- d. lgs n.502/92 art.14 comma 7;
- Regolamento UE 679/2016 "GDPR" e d. lgs 196/2003 e s.m.i. c.d. "Codice della Privacy";
- R.R. 12/2015 Regione Puglia;
- d. lgs 231/2001;
- legge regionale Regione Puglia nr.11/1994;
- legge 266/91 "Legge quadro sul volontariato";
- d. lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- Regolamento aziendale "Accesso alle strutture sanitarie ed amministrative della Fondazione".

premess

- ✓ che la legge 266/1991 "legge quadro sul volontariato" disciplina l'attività di volontariato;
- ✓ che la legge regionale Regione Puglia n.11/1994 "Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato" disciplina l'attività di volontariato nell'ambito del territorio della Regione Puglia;
- ✓ che la Fondazione esercita la sua attività prevalentemente nel campo dell'assistenza riabilitativa, avvalendosi di strutture organizzate in presidi di recupero e riabilitazione funzionale erogando prestazioni di tipo ambulatoriale,

domiciliare e residenziale;

- ✓ che nell'erogazione della summenzionata attività, i soggetti degenti presso il Presidio extra-ospedaliero denominato "Gli Angeli di Padre Pio" (di seguito "Angeli") situato in San Giovanni Rotondo, hanno necessità di usufruire di altre e complementari prestazioni sociali e sanitarie non rientranti nell'ambito di quelle assistenziali (di esclusiva competenza della struttura extra-ospedaliera);
- ✓ che tali ed ulteriori prestazioni possono essere subordinate al trasporto dei degenti direttamente presso i presidi ospedalieri competenti;
- ✓ che, durante il periodo di ricovero presso gli Angeli i degenti potrebbero avere necessità di "attività di compagnia" e di diversi servizi alla persona quali parrucchiere, barbiere ed estetista;
- ✓ che, durante il periodo di ricovero presso gli Angeli i degenti potrebbero avere altresì necessità di usufruire del servizio lavanderia;
- ✓ che tutte le prestazioni ed i servizi offerti dall'Associazione sono a titolo gratuito;
- ✓ che l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GLI AMICI DI SAN PIO" è in possesso dei requisiti di legge per l'espletamento dei summenzionati servizi ed in particolare:
 - iscrizione al Registro Regionale delle APS con n.377/Fg in data 11/11/2021;
 - iscrizione al R.U.N.T.S con n.779 in data 20/07/2022;
 - finalizzazione delle proprie attività al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 l.r. 11/94;
 - requisiti di cui all'art. 2 co. 2 l.r. 11/94;
 - stipula di polizza assicurativa per l'esercizio dell'attività espletata nr.1/2701/119/182448756/1 stipulata con UnipolSai Assicurazioni SpA - Terzo Settore
- ✓ che la Fondazione intende avvalersi della collaborazione dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GLI AMICI DI SAN PIO" per integrare le proprie attività nell'ambito dei servizi di assistenza offerti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;

2) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Associazione si impegna ad effettuare, nel rispetto delle norme vigenti e compatibilmente con le risorse umane volontarie, i mezzi e le risorse a disposizione, i **servizi di volontariato** oggetto della convenzione. L'Associazione potrà organizzare i seguenti servizi e/o attività mediante l'impiego di propri volontari o di altre associazioni con la stessa convenzionate:

- a) Servizio trasporto, mediante mezzi di proprietà della medesima Associazione – a richiesta del degente o da soggetto espressamente e formalmente delegato - da e verso gli Angeli, da e verso presidi ospedalieri e/o strutture sanitarie ubicate sia nell'ambito territoriale del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) che al di fuori di esso;
- b) Attività di compagnia, in favore dei degenti richiedenti, a mezzo di personale volontario preventivamente formato;
- c) Servizio di cura alla persona, in favore dei soggetti degenti richiedenti, a mezzo di personale volontario specializzato con qualifica di parrucchiere e/o estetista. Tale servizio sarà erogato in locale idoneo dedicato, messo a disposizione dalla Fondazione;
- d) Servizio lavanderia, in favore dei soggetti degenti, mediante la fornitura e l'installazione, a titolo di comodato d'uso gratuito, di n.**01** lavatrici a gettoni e n.**01** asciugatrici a gettoni. Tali macchine saranno ubicate in locale idoneo dedicato, messo a disposizione dalla Fondazione ed adiacente il Presidio degli Angeli. Il ricavato dei gettoni sarà utilizzato, dall'Associazione, per la copertura delle spese correnti (detersivo, energia elettrica ed acqua) e per gli eventuali costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine;
- e) Attività ludiche e ricreative;
- f) Collaborazione per partecipazione a bandi e progetti, regionali e nazionali.

3) MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI

La Fondazione individuerà un referente incaricato di gestire le richieste pervenute da ciascun paziente - o da un soggetto espressamente e formalmente da egli delegato - aventi ad oggetto i servizi di cui al precedente punto 2, lettere a) b) c) d).

Il referente provvederà, successivamente, ad inoltrare la richiesta all'Associazione indicando dettagliatamente l'oggetto della stessa.

Le richieste dei servizi di volontariato, così come innanzi descritti, dovranno essere inoltrate all'Associazione almeno un giorno prima della loro prevista esecuzione tanto per consentire a quest'ultima di individuare, tra i propri soci, i volontari disponibili in relazione agli impegni personali di ognuno e garantire così un corretto espletamento delle istanze.

Inerentemente il punto e) - attività ludiche e ricreative – l'Associazione concorderà, di

volta in volta, con la Direzione Sanitaria le attività che intende organizzare e questa individuerà, caso per caso, gli spazi da dedicare provvedendo ad informarne, almeno due giorni prima, l'Associazione.

Inerentemente il punto f) - collaborazione per partecipazione a bandi e progetti, regionali e nazionali - l'Associazione si rende disponibile, anche per tramite dei suoi consulenti, ad individuare e segnalare bandi e/o progetti di possibile interesse della Fondazione, ed a beneficio dei suoi pazienti, e a collaborare con essa per la partecipazione agli stessi.

La Direzione Sanitaria individua nella sala riunioni, ubicata al piano primo del plesso, come "spazio" da offrire all'Associazione per permettere la sua presenza all'interno degli Angeli. Tale spazio potrà essere utilizzato per due giorni settimanali - da concordarsi - dalle 08:30 alle 12:00.

Per l'ingresso dei volontari all'interno degli Angeli si rimanda a quanto previsto dall'art.6 del vigente Regolamento Aziendale per l'accesso alle strutture sanitarie ed amministrative della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus.

Sarà onere della Fondazione informare i soggetti degenti, al momento del loro ingresso presso gli Angeli, circa la possibilità di usufruire dei servizi di cui al punto 2 lettere a) b) c) d).

4) COMPENSI PER I SERVIZI RESI

Le attività previste nella presente convenzione sono svolte in modo volontario, secondo lo spirito e lo Statuto dell'Associazione, con divieto di compenso alcuno per i servizi resi dalla stessa a mezzo dei suoi volontari.

Per il servizio trasporto, di cui al punto 2 lettera a), inerentemente il trasporto urbano non sono previsti rimborsi mentre, per il trasporto extraurbano, potrà essere richiesto il solo rimborso spese.

Altra forma prevista, dato che la Fondazione non può intervenire nella sfera della volontà del paziente, è quella a titolo di liberalità nei confronti dell'Associazione.

5) PROGRAMMAZIONE

L'Associazione si assume l'onere di garantire la regolarità dei servizi, oggetto della presente convenzione, mediante l'utilizzo di automezzi adeguati e personale volontario con esperienza nei settori di cui al precedente punto 2 lettere a) b) c) d), impegnandosi ad erogare tali servizi per le esclusive finalità sociali espresse nel proprio Statuto.

L'Associazione si impegna altresì a garantire, salvo i casi di forza maggiore e nel limite della disponibilità di volontari, l'esecuzione dei servizi medesimi conformemente alle richieste pervenute.

Qualora l'Associazione dovesse essere impossibilitata a svolgere un servizio richiesto, dovrà darne immediata comunicazione alla Fondazione motivandone il mancato svolgimento.

6) NOMINA DEL REFERENTE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione nominerà un referente che curerà i rapporti con il referente della Fondazione.

A tal riguardo quest'ultima individua, sin da ora, come proprio referente il Sig. **Serafino Grazino Leuzzi** nato a Francavilla Fontana il 11/06/1978.

In caso di modifica del referente, e nel periodo di validità della presente convenzione, l'Associazione si impegna a comunicarne tempestivamente il nominativo. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto entro tre (3) giorni dalla nomina.

7) DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla sua sottoscrizione e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Le parti possono concordare in ogni momento le modifiche ritenute opportune.

Le parti concordano sin d'ora la possibilità per la Fondazione di recedere unilateralmente dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio e qualora lo ritenga opportuno.

8) DIVIETO DI CESSIONE

Le parti concordano che la presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione in favore di terzi senza preventiva ed espressa autorizzazione da parte della Fondazione. La violazione di tale clausola comporta la risoluzione immediata della presente convenzione.

9) RISERVATEZZA

L'Associazione e tutti i suoi volontari avranno l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 "GDPR" e d. lgs 196/2003 e s.m.i. c.d. "Codice della Privacy" nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, impegnandosi a tenere riservate tutte le informazioni e notizie concernenti le persone alle quali il servizio viene reso.

10) REGOLE DI COMPORTAMENTO E RISPETTO DELLE CLAUSOLE EX D.LGS. 231/2001

L'Associazione e i suoi volontari sono tenuti a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche applicabili.

L'Associazione prende atto, mediante accesso al portale Internet della Fondazione all'indirizzo www.fondazionecentripadrepio.it, dell'adozione da parte di quest'ultima di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, e garantisce di averne perfettamente inteso il contenuto e di accettare i relativi termini e condizioni.

L'Associazione, inoltre, si impegna:

- a rispettare i principi di comportamento e le disposizioni contenuti nel Modello innanzi richiamato e nel Codice Etico, nessuno escluso, ed a renderli noti al personale volontario impegnato, nonché a farli da esso osservare;
- a fare in modo che nessun soggetto operante nell'ambito della sua organizzazione ponga in essere comportamenti tali da integrare, anche in via ipotetica o potenziale, le fattispecie di reati ex d.lgs. 231/01;
- a chiedere informazioni, in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare, all'Organismo di Vigilanza (OdV) dell'Ente e di informare, tempestivamente ed attraverso i canali a tal fine predisposti, tale Organo qualora venisse a conoscenza di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

L'Associazione accetta – per sé stessa e per i volontari che ne fanno parte – espressamente la disposizione di cui al par. 3.4 del Sistema Disciplinare della Fondazione, secondo cui *"Qualsivoglia comportamento che violi il Codice Etico, il Modello, ovvero i protocolli e le procedure a questo riferibili, posto in essere da collaboratori, fornitori, consulenti e partners della Fondazione costituisce inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, ed in particolare:*

1. *la risoluzione del contratto e/o la revoca dell'incarico;*
2. *il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente".*

L'Associazione, come innanzi rappresentata, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di dichiarazioni false o mendaci e del fatto che, nell'ipotesi in cui la presente dichiarazione non fosse corrispondente al vero, il rapporto con la Fondazione verrà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., dichiara:

- che i volontari impiegati nell'esecuzione della presente convenzione sono in possesso di requisiti di onorabilità e di esperienza adeguati all'esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 2 lettere a) b) c) d);
- che gli stessi non hanno ricevuto condanne, non sono sottoposti a procedimenti penali, non sono destinatari di misure cautelari personali per reati contemplati dal d.lgs. 231 del 2001 o per reati, pur non rientranti in tale categoria, la cui pena base sia comunque superiore a 6 anni di reclusione;
- che i suddetti requisiti e condizioni sono stati verificati direttamente dall'Organo di Vertice dell'Associazione;
- che quest'ultimo monitorerà il mantenimento nel tempo degli stessi requisiti e condizioni in capo ai volontari;
- che i volontari sono stati adeguatamente informati sulle regole di condotta e sui principi etici che devono essere rispettati nel corso delle attività previste dalla presente convenzione, nonché sul valore del volontariato da essi prestato e sul divieto di ricevere alcun tipo di compenso, così come già previsto al punto 4 della presente convenzione.

11) INADEMPIENZE E CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione e comunque relative alla validità, interpretazione ed esecuzione della convenzione, dovrà essere ricercata in via prioritaria bonariamente.

Qualora ciò non fosse possibile, sarà competente il Foro di Foggia.

La presente convenzione è composta da undici (11) articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Giovanni Rotondo, il 01/06/2023

FONDAZIONE
CENTRI DI RIABILITAZIONE
PADRE PIO - ONLUS



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Palle".

gli Amici di San Pio
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
NUMERO DI ISCRIZIONE REG. 377/Fg - Tel/fax 0882/876882
Str. Vicinato della Difesa, 34 - San Giovanni Rotondo (Fg)
Mail: info@amicidisanpio.it
Pec: amicidisanpio@pec.it - Cod. Fiscale 92676880718

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"GLI AMICI DI SAN PIO"

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luisa".

ASSOCIATION OF AMERICAN BANKERS
MEMBER OF THE INTERNATIONAL BANKING
CORPORATION
100 WALL STREET, NEW YORK, N.Y. 10038
TELEPHONE: 212-850-6000

